

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi a favore delle donne vittime di violenza ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 4.12.2019, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n.2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

a) *Finalità*

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e del DPCM 4.12.2019 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dei centri Antiviolenza, con sportelli e punti di ascolto collegati, e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale.

b) *Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti*

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-sostenere la creazione e gestione di posti per l'accoglienza in emergenza di primo livello di donne sole, con e senza figli e figlie, vittime di violenza, in particolare attivati/potenziati per far fronte alle esigenze determinatesi nel periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19 e mesi successivi (Allegato 2 alla DGR n.2-1609 del 3.7.2020);

Ai sensi del DPCM 2 aprile 2020 recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 120 dell'11 maggio 2020, le risorse di cui trattasi sono utilizzate, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze sociosanitarie alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19» (Art.1).

Infine, appare necessario sostenere la realizzazione di:

- progetti finalizzati relativi alle soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti;
- progetti finalizzati alla creazione di nuove Case rifugio, secondo i requisiti di cui al DPGR n. 10/R del 2016, nelle province al momento non provviste di Case: Asti, Vercelli e Novara.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2021, devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30.06.2020.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale.

Soggetti proponenti:

- a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Centri Antiviolenza esistenti, le case rifugio esistenti, le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello, i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro **il 30.6.2020**.

Ciascuna richiesta di finanziamento potrà porsi nell'ambito degli interventi e delle azioni ascrivibili ai protocolli territoriali già vigenti e presentati alla Regione in sede di istanza di iscrizione all'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio esistenti che rappresentano lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza, e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) *Entità dei finanziamenti*

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse:

c.1) *sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale*

Al finanziamento concorrono le seguenti risorse; € 100.000,00 a valere sulle risorse regionali (Cap. 153101/2020 e 2021) ed € 847.919,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al

DPCM 4.12.2019 di cui è stato disposto l'accertamento con DGR n. 10-1476 del 5.6.2020 ed iscrizione sul capitolo di spesa n.153104:

- I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando la somma complessiva di €521.459,50 sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 60 % da suddividere in quota uguale per ciascun Centro;
 - b) 40 % da suddividere in base alle donne in carico ai centri Antiviolenza nell'anno 2019;

- II. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando: riparto del finanziamento complessivo di € 426.459,50 sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla Lr 1/2004 e s.m.i.. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori).

Facendo seguito alla DGR 30-1465 del 30/05/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011", con la quale le economie risultanti dai bandi di finanziamento di cui al DPCM 1.12.2017 sono state definite complessivamente ad € 156.316,90, le medesime, ad avvenuta applicazione dell'Avanzo vincolato, saranno destinate ad incrementare la quota destinata al sostegno delle attività dei Centri Antiviolenza esistenti, ad incremento della quota di cui al punto c.1) I.

c. 2) Soluzioni di accoglienza in emergenza

Al sostegno dei posti in emergenza, concorrono € 200.000, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019, di cui è stato disposto l'accertamento con DGR n. 10-1476 del 5.6.2020 ed iscrizione sul capitolo di spesa n.153104.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà con la suddivisione della somma di cui trattasi per il numero di posti di accoglienza attivati da ciascuno dei soggetti che aderiranno al bando.

c.3. Creazione di nuove case rifugio e soluzioni di accoglienza di secondo livello

Al finanziamento dei progetti concorrono le seguenti risorse; € 85.000 a valere sulle risorse regionali (Cap. 153101/2020 e 2021) ed € 125.000,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 4.12.2019 DGR n. 10-1476 del 5.6.2020 ed iscrizione sul capitolo di spesa n.153104.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà come segue:

1. per la creazione di nuove case rifugio si prevede il finanziamento di un massimo di n. 3 progetti, uno per ciascuna delle province al momento sprovviste (contributo massimo per ogni nuova casa €20.000),

2. per i progetti relativi al sostegno delle soluzioni di accoglienza di secondo livello, si procederà all'assegnazione di contributi fino ad un massimo di € 15.000 per ciascun progetto.

Al termine dell'istruttoria amministrativa e della valutazione delle istanze progettuali pervenute saranno approvate due graduatorie distinte. Tuttavia qualora in una delle due graduatorie non si esaurissero le risorse disponibili, si procederà al finanziamento di ulteriori progetti nell'altra graduatoria, fino all'esaurimento del budget disponibile.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei Centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 15%

II. Per le attività delle case rifugio:

- A) Spese di personale: massimo 70%
- B) Spese per materiali di consumo: massimo 20%
- C) Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 10%.

III. Per le soluzioni di accoglienza in emergenza:

- a) Spese di personale: massimo 70%
- b) Spese per attrezzature: massimo 10%
- c) Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 20%

IV. Per la creazione di nuove case rifugio:

- a) Spese di personale: massimo 50%
- b) Spese per attrezzature: massimo 20%
- c) Spese per affitto locali: massimo 10%
- d) Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 20%

V. Per le soluzioni di accoglienza (protezione di II° livello):

- a) Spese di personale: massimo 50%
- b) Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- c) Spese per affitto locali: massimo 15%
- d) Spese per attrezzature: massimo 15%20 giugno
- e) Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 15%.

e) Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono essere inoltrate:

- **entro le ore 23.59 del del 31 luglio 2020** per i centri antiviolenza e le case rifugio esistenti e per le soluzioni di accoglienza in emergenza tramite posta elettronica certificata, indicando nell'oggetto "L.R.4/2016 Richiesta finanziamenti Centri antiviolenza e case rifugio esistenti OPPURE soluzioni di accoglienza in emergenza ", al seguente indirizzo:

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

Le domande di contributo dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a. per i centri antiviolenza e le case rifugio esistenti:

- istanza di contributo, redatta unicamente sul modello di cui all'allegato 2), debitamente compilata in tutte le sue sezioni;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente;
- informativa in materia di privacy, di cui all'allegato 5), anch'essa compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente.

b. per le soluzioni di accoglienza in emergenza:

- istanza di contributo, redatta unicamente sul modello di cui all'allegato 3), debitamente compilata in tutte le sue sezioni;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente;
- informativa in materia di privacy, di cui all'allegato 5), anch'essa compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente.

c. per le nuove case rifugio/le soluzioni di accoglienza di secondo livello:

- istanza di contributo, redatta unicamente sul modello di cui all'allegato 4), debitamente compilata in tutte le sue sezioni;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente;
- informativa in materia di privacy, di cui all'allegato 5), anch'essa compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Non verranno ammesse alla fase istruttoria istanze non sottoscritte, in quanto viziate di nullità.

Non saranno considerate inoltre ammissibili, le istanze per le quali NON è chiaramente indicata la percentuale minima del cofinanziamento 20% del costo totale del progetto, dove prevista.

f) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alle scadenze ed alla modulistica da compilare per ciascuna richiesta, come da allegati specifici. Ogni singola istanza deve pervenire con apposita comunicazione PEC e con la modulistica e tutti gli allegati richiesti.

Non è consentito l'invio di più istanze con una singola PEC.

f.1.) istanze per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti

Modello istanza di cui all'Allegato 2.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **le ore 23.59 del 31 luglio 2020**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri:

-per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione al 30.6.2021, la quota spettante a ciascun centro sarà erogata sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del DPGR n. 10/R del 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

-per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando: riparto del

finanziamento complessivo sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla Lr 1/2004 e s.m.i.. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori).

f.2.) istanze per il sostegno alla creazione e gestione di soluzioni di accoglienza in emergenza
Modello istanza di cui all'Allegato 3.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro **le ore 23.59 del 30 luglio 2020**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

–I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30 giugno 2020**.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

- Centro Antiviolenza, in spazi dedicati, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse;
- strutture alberghiere regolarmente funzionanti, attraverso apposite convenzioni e messa a disposizione di personale di supporto competente, in possesso di comprovata esperienza, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse;
- case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente di approvazione delle istanze ammissibili.

Qualora non fosse possibile procedere all'assegnazione di tutti i finanziamenti disponibili, per carenza di istanze ammissibili a finanziamento, sarà possibile destinare le risorse residue non assegnate al finanziamento di eventuali istanze ammissibili ma non finanziate ai sensi dell'allegato 3 alla DGR n.2-1609 del 3.7.2020;

f.3.) istanze per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II livello e per la creazione di nuove case rifugio
Modello istanza di cui all'Allegato 4.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute **entro le 23.59 del 10 settembre 2020**, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

1. Case rifugio

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30 giugno 2020**.

Ciascun progetto deve prevedere la creazione di una nuova casa rifugio in una delle province al momento sprovviste: Asti, Novara e Vercelli.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 20.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

| Criterio | Punteggio massimo |
|---|--|
| Numero di posti attivati | 5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti); |
| Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento | 6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete) |
| Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio, adeguate modalità di passaggio verso la casa rifugio o altra soluzione adeguata stabile) | 6 (2 punti: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo) |
| Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo | 5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo) |
| TOTALE | 22 |

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

2. Posti per l'accoglienza di II° livello.

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **30. 6.2020**.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:

- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata.

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

| Criterio | Punteggio massimo |
|---|--|
| Numero di posti attivati | 5 (1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti); |
| Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento | 6 (2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete) |
| Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio verso l'autonomia) | 6 (massimo 2 punti per ciascuno degli item: 2 punti: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo) |
| Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo | 5 (1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo) |
| TOTALE | 22 |

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 15.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

g) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati entro il 31 ottobre 2021.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 15 novembre 2021.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento (dalla pubblicazione del presente Bando al 31 ottobre 2021).

2) relazione attestante gli interventi realizzati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione rispetto al punto d) del presente Allegato.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini e le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Le responsabili dell'istruttoria sono:

*-per le istanze per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti
Anna Ghioni, tel. 011/432 2277-anna.ghioni@regione.piemonte.it*

*-per istanze per il sostegno alla creazione e gestione di soluzioni di accoglienza in emergenza
Anna Elda Cappiello, tel. 011/432 3326-mail elda.cappiello@regione.piemonte.it*

*-per le istanze per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II livello e per la creazione di nuove case rifugio
Adriana Barbara Bisset, tel.011/432 3173-mail adrianabarbara.bisset@regione.piemonte.it.*

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 1 ottobre 2020, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: "Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte".

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese rispetto al contributo concesso.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- d) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini di spesa che dovranno corrispondere alla concessione dei contributi;
- e) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto dal punto d) del medesimo Allegato, anche nei termini di durata temporale, salvo modifiche effettivamente necessarie concordate previamente con l'Amministrazione

m) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

n) Informazioni

Il presente Bando con la relativa modulistica, sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte.